



Comando Unità Mobili e Specializzate Carabinieri "Palidoro"
CONSIGLIO INTERMEDIO DI RAPPRESENTANZA

✉ umscoir@carabinieri.it

Delibera nr. 241
(annessa al verbale nr. 56 del 25.09.2008)

OGGETTO: Mozione presentata dal Ten. Col. Amedeo BERDOZZO, delegato cat. "A" del Co.I.R. "Palidoro".
Precarietà dei giovani Ufficiali dell'Arma dei Carabinieri.-

I I C o. I. R.

VISTA : l'allegata mozione presentata dal Ten. Col. Amedeo Berdozzo;

RITENUTO: di condividerne pienamente il contenuto;

D E L I B E R A

di interessare il Comandante Generale, per il tramite del Co.Ce.R., affinché intervenga nelle opportune sedi per la risoluzione della problematica, ritenendo necessario che questo caso di precarietà di giovani Ufficiali venga risolto ed archiviato il prima possibile come i vertici "sanno e possono fare", anche al fine di evitare inutili contenziosi che, viceversa, saranno certamente messi in atto dalla totalità degli interessati.

La delibera è approvata all'unanimità in data 25 settembre 2008.

Asi sensi dell'Art.10 del R.L.R.M., si chiede che ne venga data tempestiva diffusione, quia:

- esposta ai sensi dell'art. 37 del R.A.R.M. agli albi del C.U.I.L.M.M.S.S. "Palidoro" e dei Comandi dei Co.Ba.R. confluenti, dove ai sensi dell'art. 26 del R.L.R.M., dovrà rimanere esposta sino alla formulazione della/e risposta/e, quindi, per un ulteriore periodo di 30 giorni.
- pubblicare la delibera e gli atti allegati nell'area Intranet;
- pubblicare la risposta nell'area Intranet;
- inviata la delibera a mezzo mailing-list ai militari rappresentati.

IL SEGRETARIO
(Car. Sc) Saverio Saracino

IL PRESIDENTE VICARIO
(Ten. Col. Amedeo Berdozzo)

MOZIONE

OGGETTO: Mozione presentata dal **Ten. Col. Amedeo BERDOZZO**, delegato cat. "A" del Co.I.R. "Palidoro".

Precarietà dei giovani Ufficiali dell'Arma dei Carabinieri.

AL CONSIGLIO INTERMEDIO DI RAPPRESENTANZA DEL C.DO "PALIDORO"

SEDE

Con il presente documento cercherò di riassumere la situazione, a tratti controversa, della figura di Ufficiale in Ferma Prefissata dell'Arma dei Carabinieri. Tale inquadramento professionale, infatti, non ha precisi fondamenti normativi; di conseguenza, molti sono i problemi di natura amministrativa che sono tutt'ora irrisolti.

Di seguito presento la situazione sia da un punto di vista storico (elencando tutti gli sviluppi che ha subito questa figura professionale), sia le possibili soluzioni per la definitiva stabilizzazione degli UFP dell'Arma.

1- LA SENTENZA C-212/04 DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA

In attuazione della direttiva europea n. 1999/70/CE il decreto legislativo 368/01, che regola il lavoro a tempo determinato, tende a porre dei limiti all'abuso di questa forma di contratto di lavoro e, in particolare:

- evitare che il datore di lavoro si avvalga indiscriminatamente della professionalità di dipendenti senza sobbarcarsi degli oneri derivanti dall'assunzione a tempo indeterminato;
- evitare che il lavoratore a tempo determinato venga lasciato in una condizione di precarietà sia economica sia morale oltre certi limiti di tempo.

al fine di raggiungere questi obiettivi, è stato posto il limite della durata complessiva del contratto a tempo determinato all'art. 4 si legge:

"Il termine del contratto a tempo determinato può essere, con il consenso del lavoratore, prorogato solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a tre anni. In questi casi la proroga è ammessa una sola volta e a condizione che sia richiesta da ragioni oggettive. Con esclusivo riferimento a tale ipotesi la durata complessiva del rapporto a termine **non potrà essere superiore ai tre anni.**"

Per gli ufficiali in ferma prefissata, il periodo iniziale di ferma è di 30 mesi, rinnovabili tramite concorso per titoli di ulteriori 12 mesi; **in totale gli UFP sono arrivati a 5 anni e mezzo di lavoro precario.**

Sulla questione dell'applicabilità del D.Lgs. alla P.A. non vi sono più dubbi, vista la sentenza della Corte Europea C 212/04 che, ai punti 54, 55, 56 stabilisce:

54 Al fine di rispondere utilmente alle questioni proposte, si deve anzitutto precisare che la direttiva 1999/70/CE e l'accordo quadro si applicano altresì ai contratti e ai rapporti di lavoro a tempo determinato conclusi con le amministrazioni e altri enti del settore pubblico.

55 Infatti le disposizioni di questi due atti non contengono alcuna indicazione dalla quale possa dedursi che il loro campo di applicazione si limiterebbe ai contratti a tempo determinato conclusi dai lavoratori con datori di lavoro del solo settore privato.

56 Al contrario, da un lato, come risulta dalla stessa formulazione della clausola 2, n. 1, dell'accordo quadro, il campo di applicazione di quest'ultimo viene inteso in senso lato, riguardando in maniera generale i lavoratori a tempo determinato con un contratto di

assunzione o un rapporto di lavoro disciplinato dalla legge, dai contratti collettivi o dalla prassi in vigore di ciascuno Stato membro». Inoltre, la definizione della nozione di «lavoratori a tempo determinato» ai sensi dell'accordo quadro, enunciata nella clausola 3, n. 1, di quest'ultimo, include tutti i lavoratori, **senza operare distinzioni basate sulla natura pubblica o privata del loro datore di lavoro.**»

Al punto 105 della sentenza C212/04 della Corte Europea si legge come:

105 Alla quarta questione si deve di conseguenza rispondere che, in circostanze quali quelle di cui alla causa principale, l'accordo quadro (direttiva 1999/70/CE) deve essere interpretato nel senso che, qualora l'ordinamento giuridico interno dello Stato membro interessato non preveda, nel settore considerato, altra misura effettiva per evitare e, nel caso, **sanzionare l'utilizzazione abusiva di contratti a tempo determinato successivi, l'accordo quadro (direttiva 1999/70/CE) osta all'applicazione di una normativa nazionale che vieta in maniera assoluta, nel solo settore pubblico, di trasformare in un contratto di lavoro a tempo indeterminato una successione di contratti a tempo determinato che, di fatto, hanno avuto il fine di soddisfare «fabbisogni permanenti e durevoli» del datore di lavoro e devono essere considerati abusivi.**

In conclusione, risulta evidente come:

- la figura dell'UFP è pienamente accostabile alla figura di 'lavoratore a tempo determinato',
- che non ci possono essere disparità di trattamento tra un lavoratore a tempo determinato che opera nel settore privato o nella pubblica amministrazione
- che sono stati disattesi i limiti massimi di durata di un contratto di lavoro a tempo determinato (3 anni)
- che tali limiti sono imposti dalla **NORMATIVA EUROPEA 1999/70/CE**; la normativa europea è gerarchicamente superiore alla stessa costituzione italiana: **A NULLA VALE L'OBIEZIONE, PIU' VOLTE DECLAMATA, SECONDO LA QUALE PER IL LAVORATORE A TEMPO DETERMINATO NELLE FORZE ARMATE, ESSENDO SOTTOPOSTE AD UN REGIME DI DIRITTO PUBBLICO, NON SI APPLICA TALE NORMATIVA**; secondo il noto principio di legittimità, una normativa gerarchicamente subordinata (quale il Decreto Legislativo Italiano) **DEVE** uniformarsi alla direttiva europea, e non viceversa. Tanto più forte è la ragione per la quale deve ritenersi valida tale direttiva dato che non esiste nessun riferimento normativo che stabilisca quali siano i limiti di durata di un contratto di lavoro a tempo determinato nelle forze armate.

2- LE LEGGI FINANZIARIE 296/2006 E 244/2007

Per far fronte ad una tale aberrante situazione sono stati adottati i seguenti provvedimenti:

LEGGE 296/2006 (legge finanziaria 2007) art. 519.

Per l'anno 2007 una quota pari al 20 per cento del fondo di cui al comma 513 è destinata alla stabilizzazione a domanda del personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006 o che sia stato in servizio per almeno tre anni...Le amministrazioni continuano ad avvalersi del personale di cui al presente comma, e prioritariamente del personale di cui

all'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, in servizio al 31 dicembre 2006, nelle more della conclusione delle procedure di stabilizzazione. Le assunzioni di cui al presente comma sono autorizzate secondo le modalità di cui all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni

LEGGE 244/2007 (legge finanziaria 2008) art. 93.

Il personale dell'Arma dei carabinieri, stabilizzato ai sensi dell'articolo 1, commi 519 e 526, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è collocato in soprannumero rispetto all'organico dei ruoli.

CIRCOLARE 7/2007 FUNZIONE PUBBLICA

La legge finanziaria per l'anno 2007 ha previsto la possibilità, per le pubbliche amministrazioni, di procedere alla stabilizzazione del personale, utilizzato con contratti di natura temporanea, ma con riferimento a fabbisogni permanenti dell'amministrazione

In primo luogo occorre chiarire che il legislatore è intervenuto con la finalità di sanare situazioni che si protraggono da lungo tempo e che hanno disatteso le norme che regolano il sistema di provvista di personale nelle pubbliche amministrazioni e creato diffuse aspettative nei dipendenti così assunti, anche in violazione dell'art. 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Infatti, come già diffusamente sottolineato nella circolare n. 3 del 2006 del Ministro per la funzione pubblica, il ricorso a contratti di lavoro a tempo determinato corrisponde alla necessità di fare fronte ad esigenze temporanee delle amministrazioni, mentre nelle situazioni oggetto della stabilizzazione prevista dalla legge finanziaria per l'anno 2007 di fatto si sono utilizzate tipologie di lavoro temporaneo per esigenze permanenti dell'amministrazione e non esternalizzate.

Al paragrafo 4 della circolare 7/2007 "le procedure di stabilizzazione" infatti si legge:

"Le amministrazioni quindi predisporranno graduatorie distinte per categoria e profili sulla base dell'anzianità di servizio al fine di dare soluzione, innanzitutto, ai fenomeni di precariato che si sono succeduti e stratificati da lungo tempo. Nell'ambito della propria autonomia organizzativa e regolamentare potranno essere previsti ulteriori titoli, anche riferiti all'esperienza professionale in possesso, al fine di predisporre le graduatorie per la trasformazione."

"Infine si ricorda che il comma 519 dispone la proroga ex lege dei contratti relativi al personale destinatario della stabilizzazione fino alla stipula del contratto a tempo indeterminato."

D.P.R. 29 dicembre 2007

Le amministrazioni di cui all'allegata tabella sono autorizzate, per l'anno 2007, ai sensi dell'art. 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in deroga all'art. 1, comma 95, della legge n. 311 del 2004, alle stabilizzazioni, mediante assunzione a tempo indeterminato, indicate nella medesima tabella allegata che è parte integrante del presente decreto, per un contingente complessivo di n. 719 unità di personale, corrispondente ad una spesa complessiva di 66.609 euro per l'anno 2007 e ad una spesa complessiva annua lorda a regime di 23.998.603 euro a decorrere dall'anno 2008.

SETTORE SICUREZZA (allegato al D.P.R.)

Denominazione ente	Unità autorizzate	Onere 2007	Onere a regime
ARMA DEI CARABINIERI	70	8.868	3.192.700
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO	130	12.274	4.419.364
TOTALE SETTORE SICUREZZA	200	21.142	7.612.064
Denominazione ente	Unità autorizzate	Onere 2007	Onere a regime
TOTALE GENERALE	719	66.609	23.998.603

A nessuno di questi provvedimenti, a tutt'oggi, è stato dato un seguito.

3- LA SOSTANZIALE ANALOGIA CON IL PERSONALE DI CUI ALLA L.574/1980

Una volta chiarito che la stabilizzazione degli ufficiali in ferma prefissata è un diritto maturato e previsto dalla normativa europea, diritto derivante dal prolungamento eccessivo della durata del contratto, permane il problema del grado da attribuire a questa figura. In condizioni normali, un ufficiale di complemento che transita nel S.P.E. firma un atto (c.d. rinuncia al grado) e perde la sua anzianità di servizio, ritornando Sottotenente. Tale atto trova il suo unico riferimento nella legge di riordino dell'Arma la quale specifica che l'Arma trae i suoi ufficiali in S.P.E. con il grado di sottotenente; nella legge di riordino nulla viene specificato per coloro i quali hanno maturato più di 5 anni continuativi di servizio.

L'unico riferimento normativo ancora vigente è la legge 574/1980 che attua la L. 20-12-1973 n. 824 *Norme sugli ufficiali di complemento e della riserva di complemento e sui sottufficiali di complemento e della riserva richiamati o trattenuti in servizio per lunghi periodi di tempo*. In altri termini, essendoci una situazione che non viene definita con alcun provvedimento specifico, secondo una interpretazione per analogia è necessario avvalersi della normativa che più si presta a regolamentare questa situazione.

La L.574/1980 sostanzialmente:

- si applica ad ufficiali trattenuti in servizio per lunghi periodi di tempo e, in particolare, agli ufficiali che hanno le caratteristiche di cui all'art. 3 L.824/1973: "Gli ufficiali di complemento e della riserva di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e i cappellani militari che, alla data di entrata in vigore della presente legge, **abbiano prestato, anche in più riprese, almeno quattro anni, sei mesi e un giorno di effettivo servizio**"

- gli ufficiali che hanno prestato servizio per una così lungo tempo vengono immessi in servizio con le modalità e con il grado di cui all'art. 36:

Gli ufficiali di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente art. 35 sono immessi nei ruoli ad esaurimento con il grado e l'anzianità posseduti alla data di entrata in vigore della presente legge. Gli ufficiali di cui alla citata lettera *b*) sono immessi a domanda da presentare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Gli ufficiali di cui alla lettera *c*) dell'art. 35 che termineranno la ferma quinquennale o il quinto anno di trattenimento, saranno immessi a domanda nei ruoli ad esaurimento con il grado posseduto

4- CONCLUSIONI

Data l'abnorme durata del servizio continuativo (da marzo 2003, ovvero per 5 anni e 4 mesi), i DUE concorsi vinti per rimanere in servizio (il primo concorso per titoli ed esami svolto per l'accesso iniziale ed il secondo concorso per soli titoli svolto per ottenere l'ulteriore anno di rafferma), gli innumerevoli prolungamenti di contratto (da 18 a 30 mesi, da 30 a 42 mesi, da 42 mesi a 45, da 45 mesi a 63 mesi; secondo la normativa per il settore privato è possibile UN SOLO rinnovo contrattuale...), **non si vede la necessità e, in particolare, l'opportunità di svolgimento di un ulteriore concorso per l'immissione in servizio permanente.**

Tanto più che tale eventualità viene in più punti ESPRESSAMENTE VIETATA da due leggi dello Stato e dalla *Circolare della Funzione Pubblica n.7 di aprile 2007* la quale, a pag.6, dice testualmente che si dovranno svolgere prove selettive soltanto:

"Per coloro che sono stati assunti con procedure non concorsuali sarà necessario disporre apposite prove selettive."

Ed ancora:

“Ciò comporta la necessità che le amministrazioni provvedano a pubblicizzare l'avvio delle procedure di stabilizzazione mediante avviso anche nel caso in cui non si debba dare corso alle richiamate prove selettive di natura concorsuale in quanto le medesime siano state già espletate precedentemente all'assunzione a tempo determinato del personale che si stabilizza.”

Risulta di tutta evidenza che, chi ha già svolto un concorso (o, come nel caso degli UFP, due concorsi), deve essere stabilizzato tramite la verifica dei requisiti minimi per continuare a prestare servizio (ad. Es. non essere stato condannato per reati non colposi, non aver riportato sanzioni disciplinari superiori al RIMPROVERO, non aver riportato una valutazione caratteristica inferiore a NELLA MEDIA, e così via.)

Ciò nonostante, insistenti voci di corridoio indicano come sia in procinto di pubblicazione un concorso vero e proprio finalizzato alla stabilizzazione degli UFP; tale concorso sarà per titoli ed esami e prevede il congedo per chi non risulterà idoneo; in altri termini, ufficiali con quasi 6 anni di servizio continuativo, che hanno già svolto due concorsi, rischiano concretamente il congedo.

Questa la situazione generale degli UFP:

Nr.UFP	Anni servizio Continuativo	Concorso titoli esami	Concorso per titoli (1 anno proroga)
78	5 anni 3 mesi	Si	Si
72	4 anni 3 mesi	Si	Si
46	3 anni 3 mesi	Si	Si
68	2 anni 6 mesi	Si	Al compimento dei 30 mesi
15	1 anno 6 mesi	Si	Al compimento dei 30 mesi

In totale 279 Ufficiali in ferma prefissata dell'Arma, i più anziani dei quali prestano servizio da più di 5 anni senza alcuna interruzione, che hanno superato 2 concorsi.

In fine tale “status” - Ufficiale in ferma prefissata, preclude:

- **la possibilità di realizzarsi con una normale progressione di carriera, che resta congelata e/o fortemente condizionata per non dire compromessa da tale precarietà;**
- **di accedere a fonti creditizie agevolate (INPDAP) o di altra tipologia;**
- **di beneficiare se non coniugato, in caso di trasferimento del relativo trattamento economico di missione;**
- **la possibilità di effettuare scelte di vita fondamentali, creando disagio, insoddisfazione e preoccupazione diffusa;**

- *in caso di congedo, una degna ricollocazione sul mercato del lavoro di ragazzi di età ormai adulta, che hanno riposto ogni speranza ed energia per una istituzione che nulla ha fatto per ricambiare tale sacrificio, con conseguenti disagi a se stessi ed alle relative famiglie.*

PER QUANTO SOPRA,

Chiedo a codesto Organismo di approvare la presente mozione con apposita delibera finalizzata ad interessare il Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri della annosa problematica, -dagli organi preposti trattata con non curanza e superficialità e che continua vergognosamente ad affligge i nostri giovani Ufficiali-, per la risoluzione della stessa in tempi ragionevolmente contenuti, onde evitare inutili contenziosi che saranno messi in atto dalla totalità degli interessati.

Roma, 25 settembre 2008.

Il Ten. Col. Amedeo Berdozzo

